

365 – Sezione III centrale d'appello; sentenza 28 novembre 2022; Pres. Maio G., Est. Maio I., P.M. Cerioni; G.G. e altro c. Proc. gen. e altro.
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 11 settembre 2019, n. 471.

Processo contabile – Impugnazioni – Termini – Impugnazioni incidentali tardive autonome – Interesse scaturito dalla sentenza impugnata e non dai motivi dell'impugnazione principale – Sussistenza – Improcedibilità dell'impugnazione principale – Inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva – Sussiste.

C.g.c., art. 184, cc. 4 e 7.

L'impugnazione incidentale tardiva, ancorché di carattere autonomo rispetto a quella principale, deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data della notifica della sentenza, mentre il termine decorre dalla notificazione dell'appello principale unicamente qualora l'interesse all'ulteriore gravame sia sorto dai motivi di quest'ultimo; pertanto, qualora l'impugnazione principale sia dichiarata improcedibile, quella incidentale tardiva diventa inammissibile (nella specie, l'interesse dell'appellante incidentale tardivo sorgeva direttamente dalla sentenza impugnata e non dai motivi dell'appello principale, dichiarato improcedibile per assenza dell'appellante).

372 – Sezione III centrale d'appello; sentenza 5 dicembre 2022; Pres. Zuccheretti, Est. Comite, P.M. Corsetti; Z.E. c. Proc. gen. e altro.
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Giurisdizione e competenza – Giudizi di ottemperanza di sentenze di condanna in materia di responsabilità amministrativa – Condanna alle spese dell'amministrazione a seguito di assoluzione nel merito – Giurisdizione della Corte dei conti – Esclusione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste.

C.g.c., art. 217; d.p.r. 24 giugno 1998, n. 260, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, c. 8, l. 15 marzo 1997, n. 59, art. 1; l. 21 luglio 2000, n. 205, disposizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 10, c. 2.

La Corte dei conti non ha giurisdizione né in materia di esecuzione delle sentenze di condanna, anche in punto di spese, della pubblica amministrazione, ancorché da essa pronunciate, né sull'ottemperanza delle sentenze medesime; l'ottemperanza è riservata alla cognizione del giudice contabile unicamente in materia di sentenze rese a seguito dei giudizi pensionistici e di quelli a istanza di parte; pertanto, con riguardo alle sentenze di condanna di una pubblica ammini-

Sezione III centrale d'appello

336 – Sezione III centrale d'appello; sentenza 7 ottobre 2022; Pres. Zuccheretti, Est. Maio, P.M. Beltrame; *Omissis s.r.l. c. Comune di Isernia e altro.*
Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Molise, 11 aprile 2019, n. 11.

Processo contabile – Impugnazioni – Giudizi a istanza di parte – Legittimazione ad impugnare – Liquidatore di società in concordato preventivo – Mancata partecipazione al processo di primo grado – Esclusione – Inammissibilità dell'appello.

C.p.c., art. 189; c.g.c., art. 178.

Non è legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado il liquidatore giudiziale di una società in concordato preventivo qualora non sia stato parte nel giudizio in primo grado e non possieda la qualità di successore a titolo particolare del diritto controverso, limitandosi il liquidatore alla gestione, nell'ambito della procedura concorsuale, dei beni ceduti.

strazione, riguardando un diritto soggettivo, la tutela in fase esecutiva compete al giudice ordinario, mentre la loro ottemperanza al giudice amministrativo.

379 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 6 dicembre 2022; Pres. Zuccheretti, Est. Maio, P.M. Beltrame; *Omissis* c. Ministero dell’economia e delle finanze.

Riforma e rinvia Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 19 luglio 2021, n. 624.

Processo pensionistico – Poteri del Ctu di acquisizione probatoria – Limiti – Acquisizione di documentazione prodotta dalla parte nel corso della visita diretta – Violazione del diritto al contraddittorio – Esclusione – Assimilabilità ai limiti dei poteri del Ctu civile – Esclusione.

C.p.c., artt. 183, c. 6, 194, 195; c.g.c., artt. 155, c. 3, 164, c. 6, 165, c. 2, 166.

Non è nulla la consulenza in cui il Ctu abbia esaminato e tenuto conto di documenti presentati dalla parte perizianda nel corso della visita medica diretta, ove il giudice ne abbia disposto l’acquisizione al fascicolo processuale e, nel rispetto del principio del contraddittorio, abbia consentito alle parti la presentazione di osservazioni, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli artt. 164, c. 6, e 165, c. 2, c.g.c.

* * *